

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTRO OPERATIVO CIRCE – ODV" DEL 05 LUGLIO 2019.

L'anno 2019, il giorno 05 del mese di luglio, alle ore 20:00, nella Sede Sociale dell'Associazione, in via Roma (Locali ex S.L.I.A.) 04019 Terracina (LT), sono presenti in proprio e per delega, numero 40 Soci regolarmente convocati dal Presidente, come da atto di convocazione in data 03 giugno 2019, per la discussione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1) Modifica dello Statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore della Regione Lazio.
- 2) Presa d'atto della elezione del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale dell'Assemblea dei Soci in data 05 aprile 2019, che deve intendersi elezione del "Consiglio Direttivo".
- 3) Revoca della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale dell'Assemblea dei Soci in data 05 aprile 2019.

Sono presenti: PERNARELLA ROMEO BIAGIO – DI CIOLLO ANNA MARIA – PERNARELLA GIANLUCA – ROSATO ANDREA – DE LUCA MORENA – DI VEZZA DONATO – CICERANI LUCA – BOCCIA GIOVANNI – CICERANI MASSIMO – CECCARELLI FABIANO EMILIAMARIA – BARLONE IVAN – CAMMAROTA ISAIA – BONALDO RITA – DEI GIUDICI ERNESTO – COSENTINO ANTONIO GIOVANNI – BOTTINI CLIO – TRIBUZIO DANTE – ZOMPARELLI ALBERTO – RASO FEDERICO – DI LEGGE MASSIMILIANO – LAURETTI MARTA – GABRIELI STEFANIA – CANDIAN ADA – FRABOTTA CHRISTOFER – NAPOLEONI TIZIANO – TARDIO FRANCESCA – FANTOZZI GAETANO – LIBERTINI MOUWAFI SARA – BAROZZI ERNESTO – ANACLERIO MARCO – FRABOTTA GIUSEPPE – CAPPADOCIO DAVID – PROTANI MATTEO – AZZOLI SANDRO – CARDINALE DONATELLA – DI CICCIO MARCO – CESARINI BRUNO – PISA PASQUALE – PAGLIAROLI ROBERTO – SPOLON FRANCO.

Risultano assenti numero 06 Soci, aventi diritto alla partecipazione, come da registro Soci.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Romeo Biagio PERNARELLA.

Svolge le funzioni di Segretario il sig. Andrea ROSATO.

Il Presidente dichiara che l'Assemblea dell'Associazione è validamente costituita essendo presenti numero 40 soci su 46 e passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

- 1) Modifica dello Statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore della Regione Lazio.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV).

Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da: Associazione di Protezione Civile e di Pubblica Assistenza "CENTRO OPERATIVO CIRCE", ad Associazione di Protezione Civile e di Pubblica Assistenza "CENTRO OPERATIVO CIRCE – ODV".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli del testo che risulteranno dopo le modifiche, se approvate.

Detto Statuto, così come sopra modificato, composto di N. 22 articoli, viene approvato dall'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei voti legalmente espressi, che si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale, abroga e sostituisce il vecchio Statuto redatto presso lo studio notarile del Dottor Andrea NICOTRA – repertorio N. 32484 – registrato a LT. Il 24/09/1990 al N. 2409.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia dell'Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio del 2017 (Codice del Terzo settore).

Novo Biagio Parnella - And Ros

- 2) Presa d'atto della elezione del Consiglio d'Amministrazione di cui al verbale dell'Assemblea dei soci in data 05 aprile 2019, che deve intendersi elezione del "Consiglio Direttivo".

L'Assemblea dei soci, sentito quanto rappresentato dal Presidente in merito alla nuova dicitura, "Consiglio Direttivo" da adottare in sostituzione di quella di "Consiglio di Amministrazione", come previsto dal nuovo Statuto che abbiamo appena adottato, ratifica, all'unanimità, la validità delle elezioni avvenute il 05 aprile 2019, per cui, il nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo triennio risulta così composto:

- 1 PERNARELLA ROMEO BIAGIO nato a Monte San Biagio il 10-06-1951
- 2 DI CICCIO MARCO nato a S. Andrea del Garigliano (FR) il 12-03-1950
- 3 ROSATO ANDREA nato a Terracina il 19-08-1985
- 4 ZOMPARELLI ALBERTO nato a Terracina il 21-08-1960
- 5 DEI GIUDICI ERNESTO nato a Sonnino il 07-06-1945
- 6 PAGLIAROLI ROBERTO nato a Terracina il 24-09-1954
- 7 SPOLON FRANCO nato a Terracina il 15-11-1949
- 8 CICERANI MASSIMO nato a Fondi il 06-12-1989
- 9 AZZOLI SANDRO nato a Terracina il 01-11-1969
- 10 DI LEGGE MASSIMILIANO nato a Priverno il 28-07-1972
- 11 CANDIAN ADA nata a Priverno il 17-08-1982
- 12 NAPOLEONI TIZIANO nato Latina il 27-02-1979
- 13 TARDIO FRANCESCA nata a Priverno il 28-05-1996
- 14 BAROZZI ERNESTO nato a Priverno il 26-09-1998
- 15 ARDITO GIUSEPPE nato Priverno il 04-08-1978

Registrazione Formale Il 19.07.2019
al N° 808 S. 3 All. PRIVATO
nell'interesse di PERNARELLA ROMEO BIAGIO
Esatti Euro Scute
Fabio DI PERNA

Inoltre, risultano primi dei non eletti nel Consiglio Direttivo del "Centro Operativo Circe - ODV", i sottosegnati Soci:

- 1° BONALDO RITA nata a Terracina il 03-09-1995
- 2° CECCARELLI FABIANO EMILIAMARIA nato a Terracina il 05-05-1995
- 3° GIORGI GIUSEPPE nato a Priverno il 10-01-1998
- 4° NOVELLI PASQUALE nato a Latina il 30-07-1974
- 5° TRIBUZIO DANTE nato a Terracina il 13-05-1983
- 6° FANTOZZI GAETANO nato a Priverno il 28-09-1957
- 7° COSENTINO ANTONIO GIOVANNI nato a Torraca il 24-06-1956

- 3) Revoca della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale dell'Assemblea dei Soci in data 05 aprile 2019.

L'Assemblea dei Soci, sentito quanto rappresentato dal Presidente, ritiene all'unanimità di revocare la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti effettuata in data 5 aprile 2019 e di dotarsi eventualmente dell'Organo di Controllo soltanto qualora ricorra l'obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio del 2017.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21:39, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Andrea ROSATO
Andrea Rosato



IL PRESIDENTE

Romeo Biagio PERNARELLA

Romeo Biagio Perna

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di Volontariato di Protezione Civile e di Pubblica Assistenza denominata "CENTRO OPERATIVO CIRCE - ODV", come di seguito specificato.

2. Può essere usata la denominazione in abbreviato "C.O.C. - ODV".

3. L'Associazione si configura quale "Organizzazione di Volontariato" in sigla ODV, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede Legale ed Operativa nel Comune di Terracina.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite Sedi Operative dell'Associazione in Italia o all'estero, preponendovi anche Responsabili e Vice Responsabili Tecnici, Operativi ed Organizzativi, determinandone le attribuzioni ed i poteri, sempre sotto le direttive del Presidente, con cui si devono sempre rapportare per la gestione Operativa ed Amministrativa della Sede.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Nome Bizio Novella - And. Rait

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- fornire la propria opera negli interventi di antincendio boschivo, nella previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, nel soccorso delle popolazioni sinistrate e in ogni altra attività necessaria ed indifferibile, diretta a superare gli eventi;
- la sistemazione, gestione, manutenzione e animazione di un'area di soccorso, che in situazioni particolari possa ospitare persone colpite da calamità, realizzando un campo dotato di ricoveri letto, cucinè, mensa;
- attività di formazione ed informazione nel campo della protezione civile;
- la localizzazione e segnalazione, agli organi competenti, di situazioni od accadimenti socio territoriali potenzialmente causa di eventi calamitosi e di emergenze consequenziali a calamità naturali/antropiche, a problematiche ambientali, infortuni e incidenti di qualsiasi natura;
- la partecipazione singola od in concorso con altri enti Regionali e con le Strutture Operative Nazionali del Servizio Operativo di Protezione Civile, ad attività di ricerca, segnalazione, soccorso e pronto intervento socio sanitario durante situazioni di emergenza o di dichiarato stato d'emergenza di Protezione Civile;
- la trasmissione di telecomunicazione di servizio durante l'attività di Protezione Civile;
- la vigilanza del tratto costiero afferente la Regione Lazio con particolare riguardo alla Provincia di Latina;
- la formazione, perfezionamento ed addestramento teorico e pratico degli Operatori del Servizio di Protezione Civile;
- di approntare i primi soccorsi esclusivamente con personale abilitato a tale attività;
- di prestare assistenza pratica e morale a soggetti colpiti da calamità e/o infortuni di qualsiasi natura;
- lo sviluppo di attività promozionali al fine di informare, educare, stimolare e sensibilizzare la popolazione nel campo delle tecniche della Protezione Civile e nella prevenzione per i casi d'emergenza sociale, sanitaria e territoriale e della tutela ambientale, allo scopo di diffondere ed accrescere una moderna coscienza di Protezione Civile.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

- Anol. Ris. -
 M. C. B.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di Socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I Volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli Organi Sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i Volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Nome Cognome *Amministratore*

7. Coloro che prestano attività di Volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso.
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli Organi Associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo Organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

Nome Cognome Presidente

- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante Socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza l'Assemblea è presieduta dal 1° Vice Presidente, oppure, in sua assenza dal 2° Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nome Baggio Penelle - And Rado

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e i due Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della Rappresentanza Legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno 1/3 dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza dal 1° Vice Presidente o, in mancanza di esso, dal 2° Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano d'età.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

1. eleggere, al proprio interno, il Presidente e i due Vice Presidente;
2. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

— And. Rossi
Nomes Bugio Savalle

- a) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- d) indire adunanze, convegni, ecc.;
- e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre Istituzioni analoghe;
- g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- h) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- i) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il Rappresentante Legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. Il 1° Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite; in assenza del 1° Vice Presidente le stesse funzioni verranno assolte dal 2° Vice Presidente.

Andre R...
 Noues B...
 7

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.
2. L'Organo di controllo:
 - * vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - * vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - * esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - * libro degli associati;
 - * registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - * libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - * libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. I libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi Associativi sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

*Nonno
Bigo
Pavullo - And. Rossi*

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di Amministrazioni Pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro Ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, allorquando istituito.

Mano Bigis Penella - Arch. Rivoli

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 5 luglio 2017, (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Anna Maria Porcella - Amm. Prossima